



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 201 del 19/12/2013)

N° 124 del 15 MAG, 2015

Oggetto: Approvazione Convenzione tra l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (I.S.P.O) e l'Azienda U.S.L. 10 di Firenze, per l'attivazione di una consulenza relativa agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 e dal d.m. 10.03.1998.- Autorizzazione alla stipula.	
Struttura Proponente	Direzione Aziendale
Proposta n.	Responsabile del procedimento 
	Responsabile Contabilità e Controllo di Gestione Cristina Gheri 
	Estensore Simona Gallo

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal

15 MAG, 2015

Pubblicato a norma di Legge il

15 MAG, 2015

Inviato al Collegio Sindacale il

15 MAG, 2015

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo Il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 201 del 19.12.2013.

Visto il D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la LRT 4 febbraio 2008, n. 3 recante "Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica", come modificata dalla LRT n. 32 del 19/06/2012, in forza della quale ISPO è Ente del SSR, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

Vista la delibera del Direttore Generale n° 5 del 14.07.2008 con la quale è stato approvato il regolamento dell'Ispo;

Premesso che:

- ISPO ha necessita di assicurare le attività connesse alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., e che al proprio interno non è dotato di personale in possesso della qualifica e professionalità richiesta per l'assolvimento di tali attività;
- Per le motivazioni di cui sopra, ISPO ha chiesto ad ASF di avvalersi dell'attività di consulenza di un professionista della stessa Azienda Sanitaria in possesso delle professionalità e competenze per espletare l'attività di collaborazione consulenza di cui al punto precedente;
- L'ASF ha accettato di mettere a disposizione, per l'attività di consulenza richiesta da ISPO, un proprio professionista;

Tenuto conto che l'art. 58, comma 2 punto a) e l'art. 62 e del C.C.N.L. 8 giugno 2000, prevede che la consulenza può essere attivata tramite una apposita convenzione;

Considerato che al termine delle trattative intercorse è stata raggiunta una intesa, formalizzata nella bozza di convenzione allegata lett. "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in cui l'Azienda mette a disposizione di ISPO l'Ing. Gianluca Verdolini, autorizzandolo ad espletare le relative prestazioni di Responsabile della Sicurezza presso la sede di ISPO, ai sensi dell'art. 31 e 34 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;

Dato atto che l'attività di consulenza sarà espletata dal professionista tramite accessi settimanali, entro un limite massimo di 16 ore mensili e che Ispo riconoscerà all'Azienda un l'importo lordo di euro 79,28 per ogni ora di attività, più la quota del 5%, quale utile aziendale;

Dato atto, ancora, che la somma di € 10.160, relativa al rimborso per l'anno 2015, viene imputata a valere dell'autorizzazione di spesa n. 94/2015 al Conto Economico 3B020312 "Costi per consulenze non sanitarie da Pubblico";

Ritenuto opportuno approvare la predetta convenzione ed autorizzarne la sottoscrizione;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente, così da garantire ad Ispo il Responsabile della Sicurezza, ai sensi dell'art. 31 e 34 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;

Acquisito il visto di regolare imputazione della spesa da parte della S.S. Gestione Contabilità e Controllo di Gestione;


Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D. Lgs. 502/92 e ss.mm. e ii.)

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa:

- 1) di approvare, autorizzandone la stipula, lo schema di convenzione tra ISPO e la Azienda Usl 10 di Firenze, allegato di lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di assicurare all'Istituto le attività connesse alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- 2) di dar atto che l'Ing. Gianluca Verdolini è stato individuato dalla Azienda Usl 10 di Firenze quale professionista autorizzato ad espletare le relative prestazioni di Responsabile della Sicurezza presso la sede di ISPO, ai sensi dell'art. 31 e 34 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
- 3) di dare atto che la somma relativa al rimborso per l'anno 2015 verrà imputata a valere dell'autorizzazione di spesa n. 94/2015 al Conto Economico 3B020312 "Costi per consulenze non sanitarie da Pubblico";
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente;
- 5) di trasmettere il presente atto all'Azienda U.S.L. 10 di Firenze;
- 6) di trasmettere il presente atto all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica e al Collegio Sindacale.


IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Riccardo Poli)


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabrizio Carraro)


IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)

Elenco degli allegati

Allegato "A" Schema convenzione tra Azienda Sanitaria di Firenze ed ISPO pp. 4

Strutture aziendali da partecipare :

- Direzione Amministrativa ISPO
- Direzione Sanitaria ISPO
- Affari Generali e Convenzioni ISPO
- S.S. Contabilità e Controllo di Gestione ISPO
- Risorse Umane ISPO
- Coordinamento Assistenziale e di Prevenzione ISPO
- Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione ISPO

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA USL N. 10 DI FIRENZE (ASF) E L'ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA (ISPO) PER L'ATTIVAZIONE DI UNA CONSULENZA RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 09.04.2008 e DAL D.M. 10.03.1998.

TRA

L'Azienda USL 10 di Firenze, in seguito denominata ASF, con sede legale in Firenze, Piazza S. Maria Nuova 1, C.F./P.I. 04612810483 rappresentata dal Dott. Paolo Morello Marchese, nato a Padova il 2/6/1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Sanitaria stessa, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dell'Azienda sanitaria 10 di Firenze nella sua qualità di Direttore generale, in forza dei poteri allo stesso conferiti con Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana n 150 del 20-7-2012 (in appresso anche più brevemente "ASF")

E

L'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, in seguito denominato ISPO, con sede legale in Via Cosimo il Vecchio, 2 – 50139 Firenze, C.F. 94158910482 e P. IVA n. 05872050488, rappresentato nella persona del Direttore Generale, Prof. Gianni Amunni, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 06/08/1954, nella sua qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra,

PREMESSO CHE

- ISPO ha necessita di assicurare le attività connesse alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e che al proprio interno non è dotato di personale in possesso della qualifica e professionalità richiesta per l'assolvimento di tali attività.
- Per le motivazioni di cui sopra, ISPO ha chiesto ad ASF di avvalersi dell'attività di consulenza di un professionista della stessa Azienda Sanitaria in possesso delle professionalità e competenze per espletare l'attività di collaborazione consulenza di cui al punto precedente.
- L'art. 58, comma 2 punto a) e l'art. 62 e del C.C.N.L. 8 giugno 2000, prevede che la consulenza può essere attivata tramite una apposita convenzione.
- L'ASF ha accettato mettendo a disposizione per l'attività di consulenza richiesta da ISPO il proprio professionista, ing Gianluca Verdolini che, pertanto, è autorizzato ad espletare le relative prestazioni di Responsabile della Sicurezza presso la sede di ISPO, ai sensi dell'art. 31 e 34 del Dlgs 81/2008 ss.mm.ii., alle modalità riportate nel presente atto.

**TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E STIPULA
QUANTO SEGUE:**

Art. 1

Oggetto

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La ASF assicura ad ISPO le attività connesse alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., attraverso le prestazioni professionali rese dall'ing. Gianluca Verdolini, dirigente e responsabile del Se.P.P. dell'Azienda.

Art. 2

Attività

Le prestazioni di cui all'art. 1 consistono, in particolare, nell'assicurare il supporto nella ridefinizione ed eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi, l'individuazione di soluzioni migliorative tese alla eliminazione e/o riduzione degli stessi nell'ambito dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione così come previsti dall'art. 33 del citato Decreto, e riferiti:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del D.Lgs. 81/08, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Art. 3

Sedi e locali

Le attività oggetto dell'art. 2 del presente atto verranno svolte presso tutte le sedi di ISPO che si impegna a:

- fornire gli strumenti in suo possesso, presso le singole strutture in cui si recherà il professionista, per l'espletamento delle prestazioni;
- predisporre, in accordo con il professionista, il calendario degli accessi per le prestazioni relative a ogni singola fase di attuazione;
- assicurare la collaborazione del proprio personale con il professionista per agevolare l'assolvimento dei relativi adempimenti.

Art. 4

Modalità di espletamento della consulenza

Gli obblighi convenzionali derivanti dal presente atto intercorrono esclusivamente tra l'ASF ed ISPO, a nulla rilevando il professionista che effettua le prestazioni.

L'attività di consulenza sarà espletata dal professionista tramite accessi settimanali, entro un limite massimo di 16 ore mensili, e deve essere assicurata ad ISPO senza che questa

rechi disservizi alle attività istituzionali che il professionista deve comunque assicurare presso l'ASF.

Art. 5

Compensi e liquidazione

A fronte delle prestazioni di cui all'articolo precedente, ISPO corrisponderà l'importo lordo di euro 79,28 per ogni ora di attività.

A tale compenso lordo dovrà essere aggiunta la quota del 5%, quale utile aziendale.

Le ore di attività del Professionista dovranno essere attestate dal Direttore Generale dell'ISPO, mediante sottoscrizione di prospetto orario riepilogativo, e trasmesse mensilmente ad ASF per l'emissione della fattura.

La fattura dovrà essere liquidata da Ispo entro 60 giorni dal suo ricevimento.

Art. 6

Assicurazione

ISPO provvederà alla gestione diretta dei rischi per responsabilità civile per danni e verso terzi, in qualità di beneficiaria delle prestazioni, salvo rivalsa nei confronti del professionista di ASF che ha eseguito la prestazione con dolo o colpa grave.

Altre coperture assicurative saranno a carico del medesimo Professionista.

Art. 7

Decorrenza e validità

Il presente accordo avrà durata di un anno dalla data di stipula.

Alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata di anno in anno sino ad un massimo di tre anni, tramite scambio di note scritte tra le parti. E' escluso il tacito rinnovo.

L'eventuale disdetta, anche parziale, deve essere comunicata, dalla parte che la richiede, con lettera raccomandata a/r e con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 8

Riservatezza

Il professionista impegnato nell'attività di cui alla presente convenzione è soggetto all'osservanza del segreto professionale ed al rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003.

Art. 9

Modifiche

Eventuali modifiche al presente accordo devono essere concordate e accettate da entrambe le parti con scambio di lettere.

Art. 10

Foro competente

In caso di controversia non risolta in via stragiudiziale, è competente il Foro di Firenze.

Art. 11

Spese

La presente convenzione viene redatta in duplice esemplare e sarà registrata a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Le spese relative all'imposta di bollo sono a carico delle parti in convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto,

Firenze li

p. Azienda Sanitaria n.10 Firenze
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Morello Marchese

p. L'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO)
Il Direttore Generale
Prof. Gianni Amunni